



# Comune di Monte di Procida

## (Provincia di Napoli)

### SETTORE I

### DETERMINAZIONE

N. 11 DEL 15 gennaio 2021  
REG. GEN. N. 50 del 19/01/2021

**OGGETTO: determinazione valore indennità di funzione amministratori comunali anno 2021.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera consiliare n.42 del 27/11/2020 Approvazione DUP 2020/2022 e Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e relativi allegati

Dato atto che la conferenza Città Stato ha espresso parere favorevole in merito al differimento del termine di approvazione del bilancio 2021/2023 e precisato che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino alla scadenza fissata per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Precisato che l'adozione del presente atto non viola il disposto dell'art. 163, comma 5, del D. Leg.vo 267/2000 trattandosi di spesa regolata dalla legge;

Visti:

- il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge n. 265/99;

- l'art. 61, comma 10, secondo periodo e l'art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, che hanno fatto venir meno sino al 2011 la facoltà per i Comuni, prevista dal citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- il D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 ed in particolare:

- ✓ l'art. 5, comma 6, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone *“I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al comma 8”*;

Rilevato che:

- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

- l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

- il Comune di Monte di Procida ha una popolazione al 31.12.2020 di 12476 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici

# Comune di Monte di Procida

## (Provincia di Napoli)

di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

- l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri;

- l'art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;

- la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;

- tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;

- la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;

- lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;

- la L.122/2010 art. 6 comma 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;

- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – delib. 132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi

- la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo

# Comune di Monte di Procida

## (Provincia di Napoli)

III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

Dato atto che il Ministero dell'interno, con parere del 13 maggio 2011, n. 15900/82, ha rilevato che l'art. 5, c. 7 del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha stabilito che la riduzione delle indennità, della quale lo stesso DL. 78 ha previsto le misure percentuali, è disposta con decreto ministeriale, per un periodo non inferiore a tre anni. La riduzione sarà pertanto applicata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determinerà i nuovi importi delle indennità di funzione (ed eventualmente dei gettoni di presenza). La procedura per l'emanazione del decreto è tuttora in corso di definizione.

Visto il D.M. 4 Aprile 2000 n 119 che fissa la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco ed assessori per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 10.001 e 30.000 abitanti come segue:

- a) Sindaco = € 3.098,74 mensili
- b) Vice Sindaco = € 1.704,30 mensili, pari al 55% dell'indennità del Sindaco;
- c) Assessori = € 1.394,43 mensili, pari al 45% dell'indennità del Sindaco;

Dato atto che l'art. 2 del DM. 119/2000 stabilisce che gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabiliti dalla tabella “A” sono aumentati, tra l'altro,

- *del 5% per i Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, deve essere attestato dall'ente interessato;*

Vista la relazione del Responsabile del Servizio finanziario prot. 843 del 13.01.2021 dalla quale si rileva che la maggiorazione, prevista dall'art. 2 comma 1 lettere a) 5% rispetto alla tabella “A” del D.M. 119 del 4.04.2000, è applicabile;

Ritenuto, nelle more della emanazione del suddetto decreto ministeriale, di determinare, per l'anno 2021, le indennità di funzione;

Dato atto che le indennità di cui trattasi rispondono alla ratio di contenimento della spesa pubblica, cui sono preordinate le norme di cui al D.L. n. 112/2008 e al D.L. n. 78/2010;

Evidenziato che la circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5 URAEL chiarisce come:

- l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dalla tabella A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, con propria determinazione;
- qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni previe opportune intese.

Dato atto che gli importi di cui sopra sono al netto della riduzione del 10% prevista dall'art.1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) e che a tali somme devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

# Comune di Monte di Procida

## (Provincia di Napoli)

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.";

Viste le dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012, presentate dai componenti della Giunta Municipale, acquisite agli atti d'ufficio;

Preso atto che la spesa per le indennità come sotto quantificate

indennità di funzione Sindaco € 2.928,31 x 12 + € 2.928,31 ind. fine mandato = € 38068,03  
 indennità Vice Sindaco € 1610,56 x 12 = 19326,72  
 ind. assessori lav. dipendenti € 658,86 x 1 x 12 = € 7906,32  
 ind. assessori lav. autonomi o pens. € 1317,73 x 3 x 12 = € 47.438,28  
 ind. Presidente Consiglio € 306,78 x 12 = 12 = € 3681,36  
 ed ammontano a complessivi € **116420,71**

Visti gli artt. 107, il comma 4 dell'art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

- Di determinare, per le motivazioni riportate in premessa, l'indennità di funzione per il Sindaco, gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale con decorrenza 1° gennaio 2021, secondo la "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a) DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), come da prospetto di seguito allegato e secondo la tabella di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 2 lett. a) DM 119/00:

CARICA	importo indennità ex DM 119/00	aumento art. 2 lett. a) DM 119/00	TOTALE SPETTANTE prima delle riduzioni	riduzione art.1 c. 54 Legge 266/05	TOTALE TEORICO SPETTANTE
		5%		10%	
Sindaco	€ 3.098,74	€ 154,94	€ 3253,68	€ 325,37	€ 2.928,31
Vicesindaco	€ 1.704,30 (55% dell'indennità del Sindaco)	€ 85,22	€ 1.789,52	€ 178,95	€ 1.610,57
Assessori	€ 1.394,43 (45% dell'indennità del Sindaco)	€ 69,72	€ 1.464,15	€ 146,42	€ 1.317,73

- Di impegnare a carico del capitolo 1103 cod. 01011030201001 del corrente esercizio finanziario per la liquidazione delle indennità di funzione per il Sindaco, gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale per il corrente mese, secondo la "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a) DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), la somma di € 9457,68.

# Comune di Monte di Procida

## (Provincia di Napoli)

3. Di autorizzare il servizio finanziario a provvedere al pagamento delle indennità di funzione spettanti nella misura lorda a fianco di ciascun amministratore di seguito segnata

-Sindaco Giuseppe Pugliese C.F. PGLGPP78C16F839B	€ 2.928,31
-Assessore Vice Sindaco Teresa Coppola C.F. CPPTRS65C61F839R	€ 1610,56
-Assessore Gerarda Stella C.F. STLGRD69M65A509R	€ 1317,73
-Assessore Sergio Turazzo C.F. TZRSRG74C11G99647	€ 658,86
-Assessore Tobia Massa C.F. MSSTBO78P08F839U	€ 1317,73
-Assessore Gennaro Di Mare C.F. DMRGNR58H05G964H	€ 1317,73
-Pres. Consiglio Salvatore Capuano C.F. CPNSVT78M21G964S	€ 306,76

4. di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

5. di provvedere ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Organizzazione".

Il Responsabile di Settore  
(dr.ssa Concetta Scuotto)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Monte di Procida, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Giovanni Marino

Visto per l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 19/01/2021

-

Il Messo Comunale  
Emanato Filiberto